



COMUNE DI FIEROZZO
PROVINCIA DI TRENTO



Il progettista:
arch. Elisabetta Miorelli

P.R.G.

VARIANTE 01/2020

PIANO REGOLATORE GENERALE

Verifica di assoggettabilità



COMUNE DI FIEROZZO
GAMOA' VA VLAROTZ
PROVINCIA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE 01/2020
art. 45 L.P. 15/2015

ADOZIONE PRELIMINARE - Delibera del Consiglio Comunale n. 13 dd. 27/07/2020

APPROVAZIONE - Delibera della Giunta Provinciale n. 1589 dd. 16/10/2020

PUBBLICAZIONE – Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 Sez. Gen. dd. 22/10/2020

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
Allegato 1

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

COLLABORATORI
per.ind. Stefano Faccenda
ing. Barbara Eccher

IL PROGETTISTA
arch. Elisabetta Miorelli

VARIANTE 01/2020 AL PRG

ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI INEDIFICABILITÀ (L.P. 15/2015 ART. 45, COMMA 4)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	1
2. NORME DI RIFERIMENTO E ASPETTI PROCEDURALI.....	3
2.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E PROVINCIALI	3
2.2 - SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO	4
2.3 - INTERFERENZA DELLA VARIANTE CON I SITI DELLA RETE NATURA 2000	4
2.4 - PROCEDURA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ E CONCLUSIONI	4
3. DEFINIZIONE DEL QUADRO LOGICO	7
3.1 - OBIETTIVI DELLA VARIANTE E DEFINIZIONE DEL QUADRO LOGICO	7
3.1 - IPOTESI ZERO	8
4. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ	10
5. PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE PUBBLICA.....	13
6. CONCLUSIONI	15

1. INTRODUZIONE

Il Comune di Fierozzo ha avviato un procedimento di variante urgente e non sostanziale al Piano Regolatore Generale, denominata variante 1/2020, al fine di consentire il recepimento delle richieste di inedificabilità delle aree in ottemperanza alla disciplina urbanistica provinciale di cui alla legge 4 agosto 2015 nr. 15, articolo 45 comma 4: *“Il comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2.*

4 bis. Il comune, a seguito della valutazione prevista dal comma 4, comunica ai richiedenti l'esito della valutazione medesima e, in caso di rigetto, indica i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.”

Le richieste pervenute sono state oggetto di valutazione sotto il profilo urbanistico, al fine di determinare la loro accoglibilità anche in considerazioni di alcuni criteri predeterminati.

L'articolo 20 della L.P. 15/2015 stabilisce che *“nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”.*

Trattandosi di accoglimento di previsioni urbanistiche di inedificabilità, in luogo di precedenti previsioni edificatorie e di trasformazione urbanistico-edilizia dei suoli, la presente relazione si configura come un verifica di assoggettabilità alla VAS; tale verifica ha come obiettivo quello di sintetizzare i contenuti della variante al PRG in esame e di fornire le analisi e le informazioni necessarie per accertare se il progetto di piano, ancorché relativo a piccole aree, produce o può produrre effetti significativi sull'ambiente. Il documento viene redatto con riferimento ai criteri di valutazione contenuti nell'Allegato II al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm.

Tenendo conto delle indicazioni metodologiche previste dalla disciplina ambientale, sono stati valutati i contenuti della variante verificando il loro potenziale impatto sull'ambiente, prima in forma aggregata e poi in maniera disaggregata per singola variante, al fine di determinare se sussistono elementi per i quali emerge la necessità di procedere con l'attività di autovalutazione dei profili ambientali. Per tale verifica ci si è avvalsi dei contenuti nell'allegato II della D.P.P. 14 settembre 2006 nr. 15-68/Leg.

Nello specifico attraverso questa verifica viene valutato il grado di coerenza delle trasformazioni urbanistiche con il quadro della pianificazione provinciale di grado sovraordinato e con gli altri strumenti di pianificazione comunale (coerenza esterna) e con il quadro delineato dal PRG vigente (coerenza interna).

2. NORME DI RIFERIMENTO E ASPETTI PROCEDURALI

La Direttiva Europea 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, definita "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS), pone come obiettivo quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che (...) venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" (art. 1). A tale fine, la Direttiva individua le tipologie di piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale (art. 3).

La VAS¹ è dunque finalizzata alla preventiva valutazione degli effetti degli strumenti di pianificazione e di programmazione sull'ambiente. Basata sul principio di prevenzione, la Valutazione Strategica ha l'obiettivo di integrare le verifiche ambientali all'atto dell'elaborazione e adozione di piani e programmi. La VAS si configura dunque come una procedura che accompagna l'iter decisionale, al fine di garantire una scelta ponderata tra le possibili alternative, alla luce degli indirizzi di piano e dell'ambito territoriale in cui si opera, e insieme una sostanziale certezza sull'attuazione delle previsioni che risultano verificate a priori sotto i diversi profili.

2.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E PROVINCIALI

La Direttiva Europea 2001/42/CE in materia di VAS è stata recepita a livello nazionale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dettante "norme in materia ambientale".

La Provincia Autonoma di Trento ha recepito questa procedura con Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, nr. 15-68/Leg., da ultimo modificato con DPP 24 novembre 2009, nr. 29-31/Leg "Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10".

Rispetto a questo quadro di riferimento, le disposizioni provinciale in materia hanno, in modo innovativo, declinato la valutazione strategica dei piani come processo di autovalutazione (non rinviandola quindi a una diversa autorità), in quanto attività non separabile dal progetto di piano, al fine di integrare tutte le considerazioni, in primo luogo ambientali, nel processo di pianificazione territoriale, nonché al fine di assicurare la semplificazione del procedimento e la non duplicazione degli atti.

La valutazione ambientale strategica viene dunque condotta direttamente dal soggetto deputato all'adozione del piano o del programma, ed è costruita insieme allo stesso, come elemento integrante e funzionale alle scelte contenute nella pianificazione. In linea generale la procedura prevista dalla normativa provinciale in materia di VAS segue il seguente schema:

- verifica di assoggettabilità;
- valutazione ambientale strategica (VAS);
- rendicontazione urbanistica.

L'autovalutazione-rendicontazione è altresì sempre richiesta quando la variante al PRG riguarda: siti e zone della rete Natura 2000 che richiedono la valutazione d'incidenza; trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP; ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP; opere e interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale.

¹ La "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS) ha come scopo "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che (...) venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere affetti significativi sull'ambiente" (art. 1 della direttiva europea 2001/42/CE)

Alcune tipologie di piani sono sottoposte ad autovalutazione solo in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto, al fine di verificare se il piano può avere effetti significativi sull'ambiente. Sono soggette a tale procedura le modifiche minori e le varianti afferenti modificazioni di ridotta entità delle destinazioni d'uso, i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le varianti ai piani che comprendono opere soggette a verifica di assoggettabilità a VIA.

La verifica di assoggettabilità viene condotta anche con riferimento a "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi" di cui all'allegato II delle presenti disposizioni regolamentari e dell'APPENDICE 1 - Schema di riferimento per il documento di verifica di assoggettabilità, del citato D.P.P. 14 settembre 2006, nr. 15-68/Leg., mentre lo strumento di supporto per la valutazione degli effetti ambientali significativi nell'ambito della verifica di assoggettabilità è il rapporto ambientale del piano di riferimento vigente.

Le motivazioni della non applicazione dell'autovalutazione devono essere esplicitate nel provvedimento di adozione e nella relazione del piano e messe a disposizione del pubblico da parte del soggetto competente, nell'ambito del deposito del piano stesso, secondo le procedure stabilite dalla legge urbanistica o dalle norme che regolano i diversi piani.

2.2 - SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO

I soggetti coinvolti nel procedimento sono:

- Il Soggetto competente è il Consiglio Comunale.
- La Struttura Organizzativa è la Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio.
- La Struttura Ambientale è la Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio.

2.3 - INTERFERENZA DELLA VARIANTE CON I SITI DELLA RETE NATURA 2000

Trattandosi di aree precedentemente appartenenti ad ambiti edificabili, la presente variante non presenta nessuna interferenza con la rete dei siti di natura 2000.

2.4 - PROCEDURA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ E CONCLUSIONI

Come già chiarito in premessa la presente variante è finalizzata al recepimento delle richieste di trasformazione in aree inedificabili delle previsioni attualmente destinate all'insediamento, a seguito di esplicita richiesta degli interessati, in attuazione alla previsione dell'articolo 45, comma 4, della LP 15/2015.

Considerata la natura della presente variante e che la medesima non rientra nei casi per i quali la valutazione strategica risulta obbligatoria, come richiamato al precedente paragrafo 2.1 sussistono le condizioni necessarie per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica della medesima.

La verifica di assoggettabilità viene condotta con riguardo allo schema metodologico riportato nel decreto 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg, allegato II - *Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, comma 4* - e adattando l'appendice 1 - *schema di riferimento per il documento di verifica di assoggettabilità*. A completamento della procedura si è ritenuto opportuno integrare in ogni caso una verifica di coerenza interna ed esterna con gli obiettivi del PRG e degli strumenti sovraordinati.

Tabella 1: Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente

Macro area	Elementi di verifica
Vulnerabilità delle aree interessate in relazione alle caratteristiche naturali, del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dell'utilizzo intensivo del suolo.	All'interno del territorio interessato, vi sono aree di particolare valore ambientale che rappresentano elementi di cui tenere particolarmente conto nella costruzione del piano
	Vi sono criticità ambientali - punti di debolezza - che devono essere risolte o almeno non peggiorate
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
	In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
	La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
	Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
	Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
	Carattere cumulativo degli effetti;
	Natura transfrontaliera degli effetti;
	Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
	Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
	Dimensione delle aree interessate (uso di piccole aree a livello locale);
	Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"> – delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; – del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; – dell'utilizzo intensivo del suolo;
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	

3. DEFINIZIONE DEL QUADRO LOGICO

3.1 - OBIETTIVI DELLA VARIANTE E DEFINIZIONE DEL QUADRO LOGICO

La disciplina urbanistica provinciale di cui alla legge 4 agosto 2015 n. 15, articolo 45 “Durata ed effetti degli strumenti urbanistici” comma 4 e 4 bis, così come integrata con le recenti modifiche introdotte dalla legge provinciale di stabilità 2017 (L.P. 20/2018) prevede che: *“Il comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2. Il comune, a seguito della valutazione prevista dal comma 4, comunica ai richiedenti l'esito della valutazione medesima e, in caso di rigetto, indica i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.”*

Preliminarmente alla valutazione delle singole richieste sono stati determinati i seguenti criteri generali attraverso i quali condurre l'istruttoria e per verificare l'accogliibilità delle stesse:

- 1 le aree oggetto di richiesta non possono essere già state utilizzate sotto il profilo edificatorio ai fini dello sfruttamento dell'indice, per il raggiungimento di altri standard edilizi urbanistici ovvero già dichiarate e riconosciute anche ai fini della tassazione sugli immobili quali aree pertinenziali di edifici;
- 2 l'eventuale accoglimento delle richieste non deve compromettere i programmi edilizi di terzi;
- 3 le previsioni edificatorie esistenti non devono costituire il recepimento di previsioni riconducibili a piani sovraordinati;
- 4 le nuove destinazioni d'uso impresse per rendere inedificabile l'area, devono corrispondere ad un disegno urbanistico complessivo, ovvero essere coerenti con le previsioni urbanistiche dell'intorno.

Nel corso del 2019 è pervenuta una sola richiesta di inedificabilità nel comune di Fierozzo; in coerenza alle disposizioni dell'articolo 45 della legge provinciale 15/2015, la richiesta è stata istruita e valutata secondo i criteri sopra indicati, ritenendola coerente rispetto agli stessi, e conseguentemente è stata predisposta la presente variante al PRG.

Al fine di rendere esplicito il vincolo impresso in attuazione all'articolo 45, comma 4, della legge provinciale 15/2015, tutte le aree interessate sono state perimetrare con un apposita simbologia che rinvia ad una norma specifica che disciplina l'inedificabilità. Tale norma, rubricata all'articolo *Art. 11bis AREE INEDIFICABILI AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 4, DELLA L.P. 15/2015*, dispone che:

- (1) *Il PRG individua con apposito perimetro le aree per le quali è stata accolta la richiesta di inedificabilità a sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge provinciale 15/2015. In tali aree è esclusa l'edificazione sia entro che fuori terra e vanno preservati i caratteri di naturalità esistenti.*
- (2) *Nelle aree del presente articolo che ricadono in zona agricola è ammessa la sola realizzazione di manufatti di limitate dimensioni ai sensi dell'art. 84 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.*

Pur trattandosi di un procedimento di variante obbligatorio per legge, tendente a corrispondere alle richieste di inedificabilità di aree oggi ricomprese nelle “Zone per attività produttive”, in coerenza con la disciplina provinciale in materia di valutazione strategica, al fine di fornire una organizzazione logica alla verifica di assoggettabilità, si procede a definire un quadro logico della variante, espresso nella seguente matrice: OBIETTIVI; STRATEGIE; AZIONI.

Tabella 2: matrice Obiettivi; Strategie; Azioni

OBIETTIVO	Nell'ambito della procedura della L.P. 15/2015 corrispondere alle richieste degli interessati circa la volontà di rendere inedificabile le aree attualmente ricomprese in zone edificabili di completamento o nuova espansione.	
STRATEGIE	S1	le aree oggetto di richiesta non possono essere già state utilizzate sotto il profilo edificatorio ai fini dello sfruttamento dell'indice, per il raggiungimento di altri standard edilizi urbanistici ovvero già dichiarate e riconosciute anche ai fini della tassazione sugli immobili quali aree pertinenziali di edifici;
	S2	l'eventuale accoglimento delle richieste non deve compromettere i programmi edilizi di terzi;
	S3	le previsioni edificatorie esistenti non devono costituire il recepimento di previsioni riconducibili a piani sovraordinati;
	S4	le nuove destinazioni d'uso impresse per rendere inedificabile l'area, devono corrispondere ad un disegno urbanistico complessivo, ovvero essere coerenti con le previsioni urbanistiche dell'intorno.
AZIONI	A1-01	Accoglimento della richiesta n. 01 in C.C. Fierozzo con trasformazione in Zona agricola di tutela ambientale.
AZIONI	A1-02	Accoglimento della richiesta n. 01 in C.C. Fierozzo con trasformazione in Zone boschive forestali.

3.2 - IPOTESI ZERO

Lo scenario “zero” non risulta percorribile perché la previsione del citato art. 45, comma 4, della LP 15/2015 dispone che l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare annualmente le proposte di inedificabilità pervenute, adottando nei casi ammissibili, una variante ai sensi dell'art. 39, comma 2, della medesima legge provinciale.

4. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

4.1 - VERIFICA RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA

GRADO DI VALUTAZIONE
obiettivo/azione non rilevante ai fini degli effetti sull'ambiente e della verifica di assoggettabilità;
obiettivo/azione non comporta effetti significativi sull'ambiente e ai fini della verifica di assoggettabilità;
obiettivo/azioni può comportare effetti significativi sull'ambiente ai fini della verifica di assoggettabilità;
obiettivo/azioni comporta effetti negativi sull'ambiente;

Matrice 1	Vulnerabilità delle aree interessate in relazione alle caratteristiche naturali, del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dell'utilizzo intensivo del suolo.
------------------	--

OBIETTIVO	VALUTAZIONE
	<p>Si tratta di azioni puntuali che riguardano piccole aree rese inedificabili a seguito di esplicita richiesta degli interessati. Tutte le aree risultano quindi già inserite nell'ambito delle aree edificabili di completamento e programmi di nuova espansione. Non si rilevano interferenze delle aree interessate dalla variante con zone sensibili o situazioni critiche sotto il profilo ambientale/culturale.</p> <p>In generale le aree interessate si contraddistinguono per l'esistenza e la conservazione di condizioni di naturalità elevate anche attraverso l'utilizzo agricolo non intensivo o prativo e una generale coerenza con gli obiettivi di contenimento dell'uso di suolo, di conservazione dei paesaggi esistenti.</p>

Matrice 2	In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.
------------------	--

OBIETTIVO	VALUTAZIONE
	<p>La variante viene redatta in conseguenza agli obblighi derivanti dall'articolo 45 comma 4 della legge urbanistica provinciale. Si tratta di azioni puntuali che riguardano piccole aree rese inedificabili a seguito di esplicita richiesta degli interessati. L'inedificabilità non determina effetti sulle aree limitrofe, che conservano le loro potenzialità edificatorie, in un quadro generale definito dal PRG. Conseguentemente non si rilevano conseguenze tali da modificare il quadro di riferimento generale, le sue condizioni operative e l'attuazione dei singoli ambiti.</p>

Matrice 3	In quale misura il piano influenza altri piani, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.
------------------	---

OBIETTIVO	VALUTAZIONE
	<p>L'attuazione della variante non influenza in alcun modo i piani sovraordinati al PRG. Per strategia della variante medesima le misure non derivano da scelte pianificatorie derivanti dagli strumenti sovraordinati.</p>

Matrice 4	La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale.
------------------	--

OBIETTIVO	VALUTAZIONE
	<p>Gli effetti prodotti dalla variante e legati al profilo ambientale e sociali, sono complessivamente positivi, perché la trasformazione, ancorché di piccole aree, determina un risparmio di territorio e di risorse ambientali; Ciò riduce nel breve e medio periodo gli interventi potenziali di trasformazione del territorio, diminuisce la pressione edificatoria verso aree di completamento e nuova espansione e contribuisce ad un risparmio di suolo agricolo. Sotto il profilo economico la rilevanza della variante è trascurabile.</p>

Matrice 5	Problemi ambientali pertinenti il Piano/Programma.
OBIETTIVO	VALUTAZIONE
	<p>La variante opera una modesta riduzione delle aree edificabili di completamento. La variante non determina un quadro di riferimento per la soluzione di criticità ambientali esistenti. Va peraltro ribadito che le aree interessate sono caratterizzate dalla conservazione di elementi di naturalità, pertanto la sua attuazione non produce azioni che possano determinare impatti significativi sull'ambiente e sull'uso delle risorse.</p> <p>Le modifiche apportate non determinano quindi impatti significativi sull'ambiente e ricadute in merito alla biodiversità, popolazione, salute umana, flora, fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale anche architettonico e archeologico, paesaggio.</p>

Matrice 6	La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.
OBIETTIVO	VALUTAZIONE
	<p>Gli obiettivi della presente variante non hanno rilevanza per l'attuazione di piani o programmi comunitari nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, etc.) in quanto non prevede interventi attuativi degli stessi.</p>

Matrice 7	Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate
OBIETTIVO	VALUTAZIONE
	<p>La nuova destinazione agricola, già in atto e le dimensioni ininfluenti delle aree coinvolte, non determina nessun tipo effetto e di rischio per la salute umana.</p>

5. PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE PUBBLICA

L'attività partecipativa nel processo valutativo consente di creare una dinamica democratica e condivisa sulle scelte generali di gestione del territorio e sulle politiche della città. La partecipazione è da considerarsi come opportunità di crescita e di consapevolezza dei processi di pianificazione da parte degli abitanti che vivono e fruiscono il territorio, a partire dai requisiti di fattibilità e di opportunità delle diverse alternative progettuali.

La presente variante ha carattere di specificità e riguarda una procedura già codificata dalla legge provinciale. Il coinvolgimento dei portatori di interesse e dei cittadini è in ogni caso garantito dalle fasi di pubblicità e osservazione previste dalla legge.

Va precisato che la presente variante si inserisce a pieno all'interno della procedura di adozione e approvazione dei piani regolatori comunali, introdotta dalla legge 4 agosto 2015 nr. 15. Trattandosi di una variante che ha profili di urgenza il procedimento non ha previsto la pubblicazione dell'avviso ma successivamente alla prima adozione seguirà la fase di osservazioni e la richiesta di pareri agli organi di controllo della PAT.

6. CONCLUSIONI

La presente variante al PRG risulta obbligatoria in attuazione alle disposizioni dell'articolo 45, comma 4 della legge provinciale 15/5015. Vista la natura della variante, che interessa la modifica della destinazione urbanistica di piccole aree, la variante è stata sottoposta ad una valutazione di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15 68/Leg e ss.mm., per accertare il grado di influenza sull'ambiente. Lo schema metodologico adottato per la valutazione è quello del decreto 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg, allegato II - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, comma 4 - appendice 1 - schema di riferimento per il documento di verifica di assoggettabilità, integrato con una verifica di coerenza con gli obiettivi degli strumenti sovraordinati.

La valutazione condotta ha evidenziato come gli effetti della variante sull'ambiente sono sostanzialmente positivi dal momento che determina la trasformazione di aree già edificabili in aree inedificabili, con una conseguente riduzione degli impatti. È stato anche evidenziato come gli usi perlopiù agricoli e prativi delle aree interessate determinano uno stato di conservazione di queste aree apprezzabile e come la nuova disciplina urbanistica contribuisce alla permanenza degli elementi di naturalità esistenti. Inoltre non sono stati rilevati casi nei quali gli interventi di trasformazione possono determinare processi per risolvere criticità ambientali esistenti là dove presenti.

Dalle analisi condotte si ritiene vi siano sufficienti elementi per ritenere che la variante non produce effetti significativi sull'ambiente, conseguentemente non si procede con il procedimento di rendicontazione urbanistica di cui all'articolo 3 bis del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15 68/Leg e ss.mm. Come previsto dal medesimo art. 3 bis, le conclusioni della procedura di verifica, comprese le motivazioni del mancato esperimento della rendicontazione urbanistica, sono assunte all'atto dell'adozione della variante.